

**TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI****SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Delegato,

nel procedimento nr. 3 /2023 Esdebitazione dell'incapiente – opposizione al decreto  
proposta da

[REDACTED] SPA

Avv WG Caturano

contro

[REDACTED]

Avv D Travera

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Con ricorso depositato il 10-11-2023 Il creditore [REDACTED] Spa ha  
proposto opposizione ex art 283 c 8 CCI al decreto di esdebitazione del sovraindebitato  
incapiente emesso in favore di [REDACTED] in data 6-10-2023 , comunicato il 12-10-  
2023 , e ne ha chiesto la revoca ; in via subordinata, ha chiesto la esclusione dalla  
esdebitazione del credito della ricorrente e comunque la autorizzazione a liquidare i beni  
oggetto di pegno ed a soddisfarsi con il ricavato; in estremo subordine, che la restituzione  
dei beni detenuti in pegno fosse subordinata alla consegna degli originali delle relative  
polizze.

Ha dedotto i seguenti motivi:

- 1- In qualità di creditore in forza di n 5 operazioni di credito su pegno di gioielli, ex L  
745/1938 e 1279/1939 , la ricorrente poteva sempre avvalersi, fuori dalla  
procedura concorsuale , della possibilità di realizzare il pegno e soddisfarsi sul  
ricavato , essendo l'operazione di credito su pegno caratterizzata da una



disciplina speciale che la rende "impermeabile" alle procedure concorsuali, tenuto anche conto della natura "al portatore" della polizza di pegno; in ogni caso nell'ambito della procedure concorsuali il creditore pignoratizio può sempre soddisfarsi quantomeno nei limiti del valore dei beni oggetto della garanzia

2- Non ricorrevano le condizioni di "incapienza" della debitrice ed il concetto di "alcuna utilità" avrebbe dovuto essere interpretato in modo restrittivo :

a) , la situazione economica e patrimoniale della debitrice era stata mal rappresentata dalla stessa e dall'OCC, non essendo stati considerati , fra le entrate della famiglia, gli emolumenti assistenziali percepiti dalla figlia disabile convivente, idonei ad alleggerire gli obblighi di mantenimento in capo alla madre e quindi ad incidere in minor misura sul reddito mensile della

b) la retribuzione della debitrice conservava margini di aggredibilità , nei limiti della pignorabilità, tenuto conto anche della cessione del quinto in atto ( prima della esdebitazione )

c) ai fini della stima dei bisogni familiari, si sarebbe dovuto tenere conto del parametro reddituale più stringente previsto nell'art 283 c 2 cci e considerare "utilità rilevante" ogni valore superiore;

d) fra le possibili utilità future, non era stato stimato il credito futuro della lavoratrice per TFR/TFS, con conseguente incompletezza ed inattendibilità della documentazione in atti;

e) l'autovettura acquistata nel 2022 per € 8.500 costituiva senz'altro utilità rilevante per il ceto creditorio, come anche – per il creditore pignoratizio – il valore dei gioielli, in assenza della documentazione di una reale situazione di necessità di recuperare i beni per i bisogni familiari;

3 - la debitrice aveva contratto il debito a seguito di una precedente attività commerciale e quindi non era qualificabile come consumatore

4 – non sussisteva il requisito della meritevolezza: il sovraindebitamento, contrariamente a quanto esposto dall'OCC, non era derivato da fatti imprevedibili o sopravvenuti, ma dal fatto che la Arena aveva contratto ben 7 finanziamenti fra il 2020 ed il 2022, incassando circa € 90.000, senza chiarirne la destinazione ; pochi mesi dopo l'ultimo finanziamento aveva chiesto all'OCC l'accesso all'esdebitazione; ricorrevano quindi atti in frode dolosi, o quantomeno la colpa grave nell'indebitamento.

La sovraindebitata si è costituita ed ha resistito alla domanda, deducendo:



- 1- Che l'esdebitazione non è qualificabile come procedura concorsuale, con conseguente irrilevanza delle deduzioni relative alla natura del credito pignoratizio;
- 2- Che la  era priva di utilità attuali da destinare ai creditori, essendo il suo stipendio mensile insufficiente anche per le esigenze ordinarie di vita; né era corretto utilizzare il criterio quantitativo previsto nel comma 2 dell'Art 283 CCI, destinato ad operare solo per la valutazione delle sopravvenienze, poiché le somme necessarie al mantenimento della famiglia dovevano essere determinate dal Giudice con il suo prudente apprezzamento; la liquidazione controllata – da aprire in presenza di utilità - sarebbe stata d'altra parte inammissibile, perché inutile per i creditori e destinata solo ad incrementare i costi di procedura , da soddisfare in prededuzione;
- 3- Che la debitrice, nata nel 1965, era priva anche di prospettive future di utilità, stante la inesigibilità del TFS fino al termine del rapporto di lavoro , iniziato soltanto nel 2016; né era consentito, nel pubblico impiego, richiedere anticipazioni del TFS ; che inoltre l'unica auto libera da vincoli era vetusta e di scarso valore, tanto che ne sarebbe stata antieconomica la liquidazione forzata, oltre che indispensabile al debitore per recarsi al lavoro
- 4- Che il sovraindebitamento della  era datato ed originato dalla situazione familiare e dalla precarietà lavorativa; che i finanziamenti contratti erano stati tutti indispensabili per far fronte al debito precedente, e non assunti in modo fraudolento o con palese sproporzione; che sussisteva quindi la meritevolezza.

L'OCC depositata una propria relazione integrativa.

L'opposizione è solo parzialmente fondata

- 1- Quanto al primo motivo, gli argomenti svolti dall'opponente circa la impermeabilità del credito del Monte dei Pegni alle procedure concorsuali sono parzialmente condivisibili.

Va premesso che l'esdebitazione dell'incapiente ex art 283 cci non è qualificabile come vera e propria procedura concorsuale, considerato che , pur richiedendo il coinvolgimento ( l'informazione ) di tutti i creditori e l'intervento giudiziale, nonché il controllo di un organo della procedura ( sorveglianza quadriennale dell'OCC ) , non è volto alla liquidazione dei beni ed alla soddisfazione dei creditori secondo le regole del concorso; l'esdebitazione diviene – pur nel silenzio della legge sul punto - una procedura concorsuale solo nel momento in cui vi siano sopravvenienze, nell'arco del quadriennio successivo, rilevanti secondo i criteri contenuti nella norma stessa e tali da soddisfare almeno il 10% dei crediti complessivi.



La qualificazione, come concorsuale o meno, della procedura, tuttavia, ha un rilievo solo marginale nella presente fattispecie: nella quale ci si deve invece interrogare sulla compatibilità della normativa sulla esdebitazione contenuta nel CCI con la normativa speciale sul pegno del Monte dei Pegni ( L 745/1938 e 1279/1939 ).

Come chiarito da Cass 8975/1992, La specialità della disciplina del pegno ex L. n. 745-38 presenta aspetti sia di carattere sostanziale, sia di natura processuale:

- il pegno è incorporato in una polizza che ha tutte le indicazioni essenziali per la validità del titolo di prelazione (art. 10 L. n. 745-38), polizza emessa all'ordine (art. 10, comma secondo, Legge speciale) e che conferisce al portatore sia il diritto di riscatto (acquisizione dei beni costituiti in pegno previa soddisfazione del credito del Monte in linea capitale più accessori) esercitabile anche prima della scadenza del mutuo (art. 41 R.D. n. 1279-39) e fino a che i beni non siano aggiudicati a terzi (art. 42 R.D. citato), sia il valore dell'eccedenza del ricavato d'asta (art. 14 L. n. 745-38), una volta soddisfatto integralmente il credito del Monte. La polizza, pertanto, integra un titolo, che incorpora sia la situazione giuridica passiva ( il debito ) sia la garanzia reale connessa; che circola al portatore ; che legittima il portatore all'acquisizione dei beni previo riscatto. La polizza è il documento unico dimostrativo sia della disponibilità dei beni dati in pegno al Monte, sia della situazione debitoria con conseguente titolarità del diritto di riscatto .
- Vi è stretta connessione tra il regime sostanziale del pegno speciale a favore del Monte e le modalità procedurali speciali per la soddisfazione del credito mediante la liquidazione dell'oggetto del pegno, in caso di mancato esercizio del riscatto. Infatti, il credito del Monte in origine era garantito non solo dal pegno, ma anche dall'ulteriore garanzia del perito che avesse inizialmente fatto il giudizio di stima dei beni, al quale era stato ragguagliata l'entità e la durata del prestito, nei limiti fissati dalla legge speciale: l'art. 12, comma primo e secondo, L. n. 745-38 – oggi abrogato - prevedeva espressamente la garanzia del perito il quale, al fine, doveva prestare cauzione (art. 12 comma 3 della legge) e assicurare l'integrale recupero del prestito, degli interessi e degli accessori nella vendita all'asta. Le specifiche modalità procedurali assicuravano la attivazione di questa ulteriore garanzia.
- Ad ulteriore conferma della specialità della disciplina, l'art. 11 della L. n. 745-38 correlata all'art. 47 R.D. n. 1279-39- norme tuttora vigenti - dispone che "*chiunque,*



*per qualsiasi titolo abbia diritti su cose costituite in pegno, per ottenere la restituzione deve rimborsare il Monte delle somme date a prestito, degli interessi ed accessori" , e ciò anche ove si tratti del proprietario derubato di detti beni, con inibitoria anche al giudice penale di ordinare la restituzione dei beni al proprietario se non previo adempimento del credito del Monte.*

Il confronto della normativa appena illustrata con la disciplina della esdebitazione rende evidente la incompatibilità della prima con la seconda: una volta che sia il debito, sia il diritto alla restituzione dei beni dati in pegno sono incorporati nella Polizza di Pegno , e che la restituzione dei beni è stessì è sempre e comunque condizionata alla presentazione della Polizza ed al pagamento contestuale dell'importo del debito con interessi ed accessori, la cancellazione del debito stesso in dipendenza della esdebitazione non sarebbe idonea ad eliminare l'obbligo di pagamento del riscatto.

D'altra parte, come ricordato dalla Suprema Corte nella sentenza sopra citata, nel valutare il rapporto fra due normative speciali deve " ... trovare applicazione un principio generale di ermeneutica secondo cui la deroga ad una legge speciale precedente (nella specie la normativa sui Monti di pegno) può avvenire solo ad opera di altra legge speciale successiva che abbia lo stesso oggetto, ovvero un oggetto più ampio nel quale venga compreso quello della precedente legge speciale."

Nella fattispecie – come in quella esaminata dalla Cassazione, relativa alla compatibilità fra la normativa sul Monte dei Pegni e l'art 53 LF - la legge successiva ( il CCI ) contiene un ordinamento speciale nel quale è disciplinata (in altra sede e non per la esdebitazione , anche) la materia del pegno, ma non è comprensiva della disciplina del pegno speciale degli istituti che esercitano il mutuo su pegno, secondo i caratteri della legge speciale richiamata.

Il motivo svolto dall'opponente può ritenersi quindi fondato nel senso che l'esdebitazione della [ ] – la cui pronunzia non viene impedita dalla situazione dei beni dati in pegno al Monte dei Pegni - non sarà idonea a consentire la restituzione degli oggetti indicati nelle Polizze di Pegno se non previo rimborso al Monte delle somme date e prestito, degli interessi ed accessori ; e ciò tanto se la Polizza sia ancora in possesso della [ ] – che ha contratto in origine il debito e consegnato i beni – e venga presentata da lei stessa, tanto se la stessa Polizza abbia circolato insieme alla posizione debitoria e venga eventualmente presentata



al Monte da altro portatore. In definitiva, la specialità delle disciplina del Monte dei Pegni , non derogata da apposita normativa speciale, comporta la insensibilità del debito portato dalla Polizza di pegno alla esdebitazione del debitore originario.

2- In ordine al secondo motivo:

- la inapplicabilità dell'art 152 cci ( prima art 53 LF) al pegno Monte dei Pegni ( come da Cass 8975/1992 citata ) comporta che, nel valutare l'incapienza della debitrice – cioè la sua impossibilità di assicurare ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura - si debba tenere presente che il valore dei beni dati al Monte dei Pegni non è disponibile per la distribuzione ad alcun creditore .

A maggior ragione, dunque, l'unico possibile attivo della  è costituito dal suo stipendio di € 1536 euro mensili : di cui si ribadisce la necessaria intera destinazione al mantenimento della debitrice e della sua famiglia, ove si consideri - oltre al modesto reddito mensile del marito - la grave situazione di salute della figlia disabile , che con i suoi emolumenti assistenziali , fra cui l'indennità di accompagnamento, può pagare al massimo l'assistenza continua ( appunto) di cui ha bisogno – dato che i genitori lavorano – e non assicurarsi autonomamente le altre necessità di vita.

- Non è condivisibile l'interpretazione data dall'opponente al comma 2 dell'art 283 cci: il dato letterale inequivocabile della norma rivela che il criterio di calcolo ivi previsto è idoneo esclusivamente per la " valutazione di rilevanza " delle utilità sopravvenute ( " *La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta ecc ecc* ": nel comma 1 si menzionano le " utilità rilevanti" solo a proposito delle sopravvenienze; la " assenza di utilità dirette o indirette, anche prospettiche , da offrire ai creditori ( e non semplicemente da destinare ad una procedura liquidatoria ) richiede una valutazione caso per caso da parte del Giudice, in relazione alla concreta situazione familiare e di vita del sovraindebitato , valutazione nella quale devono necessariamente rientrare situazioni ( quale, ad es, lo stato di salute del debitore o, come nel caso, dei suoi familiari ) che non trovano alcuno spazio nel calcolo automatico descritto nel comma 2 della norma ( calcolo del quale, se applicato anche per la valutazione delle utilità originarie, è stata sottolineata la incongruenza pratica ed anche la iniquità ).
- Non è pertinente, a dimostrare la capienza – e quindi la inapplicabilità della esdebitazione ex art 283 cci - l'argomento relativo alla pignorabilità del quinto dello stipendio della Arena ed alla pregressa cessione del quinto dello stipendio stesso: si tratta di situazioni – sia i limiti di pignorabilità, sia la cessione del quinto -



che il legislatore del diritto della crisi ha inteso superare appunto con la normativa speciale sul sovraindebitamento e sull'esdebitazione, normativa che da un lato prevede la liberazione dai debiti (per una sola volta) e che dall'altro ha il duplice scopo di assicurare al debitore una vita dignitosa e di favorire il sistema economico attraverso il rientro di quel debitore nel circuito del consumo.

- Le autovetture della debitrice sono vetuste (la più recente, una Renault Scenic del 2010 il cui valore di mercato attuale oscilla fra € 4000 ed € 6000; l'altra, ancora precedente, colpita da fermo amministrativo) e la loro liquidazione sarebbe, se non addirittura antieconomica, comunque destinata a malapena alla copertura delle spese di una procedura liquidatoria, in prededuzione, senza possibilità di distribuzione ai creditori di alcuna utilità.
- Il TFS della dipendente pubblica, che matura solo all'atto di cessazione del rapporto e non è neppure suscettibile di essere anticipato, potrà al più venire in rilievo come sopravvenienza di "utilità rilevante" nell'ambito del quadriennio di legge, purché avente le caratteristiche di cui all'art 283 c 2 CCI (idoneità a soddisfare almeno il 10% del debito complessivo). Il rapporto di lavoro della [ ] è stato instaurato in tempi relativamente recenti, e non ha prospettive di risoluzione in un arco di tempo medio-breve (quello a cui, pur nel silenzio della legge, deve aver luogo nella valutazione della assenza prospettica di utilità, traendo spunto dal periodo di quattro anni all'interno del quale permane l'obbligo di pagamento in caso di sopravvenienze).

Deve perciò ribadirsi la situazione di incapacienza attuale prospettica idonea a consentire l'esdebitazione ex art 283 ccci.

3- In ordine alla meritevolezza:

Premesso che ai fini dell'esdebitazione dell'incapiente non è richiesta la qualifica di consumatore, ma solo quella di persona fisica, va ribadito che i finanziamenti contratti dalla [ ] si sono resi necessari, nel tempo, per far fronte ad una originaria situazione debitoria prodotta dall'esercizio di una pregressa attività commerciale, cessata da tempo; successivamente, in presenza di una situazione di instabilità lavorativa, sua e del coniuge, e di una obiettivamente difficile situazione familiare (figlia gravemente disabile), che non consentivano di far fronte al pagamento delle rate, la debitrice ha contratto altri finanziamenti per estinguere quelli precedenti, fino alla determinazione del sovraindebitamento. In presenza di soli debiti finanziari, e non emergendo acquisti sproporzionati o condizioni di vita anomale, non vi sono



elementi per affermare la esistenza di attività frodatore della Arena verso i creditori o la assunzione di debiti palesemente sproporzionati rispetto alle risorse.

In definitiva, l'opposizione va accolta nei limiti della richiesta svolta dall'opponente in via subordinata, confermandosi per il resto la dichiarazione di esdebitazione.

La reciproca soccombenza conduce alla compensazione della spese del procedimento

PQM

Pronunziando sull'opposizione, conferma il decreto di esdebitazione dell'incapiente , con la precisazione che l'esdebitazione non ha efficacia rispetto al credito su pegno ex L 745/1938 e RD 1279/1939 di Kruso Kapital Spa , che resta disciplinato dalla normativa speciale.

Spese compensate.

Rimini, 23-1-2024

Il Giudice Delegato

Dr. Francesca Miconi

